

TI_GERICHTE 11.2001.131 vom 28. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.131

FR: TI_GERICHTE 11.2001.131 du 28 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2001.131 del 28 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appello in esame, tempestivo, è trattato con la prima appellazione sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC), che è quella del 6 novembre 2001. L'attore ha dichiarato inoltre di mantenere il gravame (art. 309 cpv. 3 CPC), di modo che nulla osta sotto questo profilo all'emanazione della sentenza.

E. 2

Sulla domanda di edizione, il giudice statuiva – fino al 31 marzo 2001 – mediante decreto (art. 213 bis cpv. 1 CPC cui rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC). L'art. 213 bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213 a CPC (BU 2001 pag. 55), stando al quale su una domanda di edizione verso la controparte il giudice statuisce ora con ordinanza, mentre continua a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi. Il nuovo art. 213 a CPC è applicabile, dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag. 379), a tutti i processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC; I CCA, sentenza del 12 dicembre 2001 nella causa H., consid. 2). Nella fattispecie il decreto impugnato è stato emesso il 31 agosto 2000, prima che entrasse in vigore (il 1° aprile 2001) la modifica legislativa. Ciò significa che nella misura in cui si riferiva alle domande di edizione, il Pretore ha giustamente statuito con decreto (art. 213 bis cpv. 1 vCPC). Se non che, il giudizio che ammetteva o respingeva la domanda di edizione poteva essere appellato solo per motivi inerenti all'esame dei requisiti peculiari di siffatta prova, sanciti dagli art. 206 seg. vCPC (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213 bis con riferimenti). Tale non è il caso in concreto, giacché il Pretore ha respinto tutte le prove offerte all'udienza del 3 luglio 2000 con la sola argomentazione che esse non erano suscettibili d'influire sull'esito del giudizio. Il rifiuto delle domande di edizione non atteneva dunque alla legittimità delle richieste, ma alla rilevanza delle prove in quanto tali. Ne discende che nella misura in cui riguardava le domande di edizione, in realtà il “decreto” del 31 agosto 2000 non era impugnabile. Onde l'irricevibilità dell'appello. Si aggiunga che, sia come sia, le prove non appaiono influenti ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficienti per statuire sul gravame. II. Sull'appello del 6 novembre 2001

E. 3

La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7 a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi, quindi, il vecchio diritto (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea

2000, n. 8 ad art. 7 a -7 b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata per converso dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7 a tit. fin. CC; L euenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7 a -7 b tit. fin. CC).

E. 4

Il Pretore, pur ritenendo che la convenuta e _____ intrattenessero una relazione e si frequentassero assiduamente, ha escluso che simile relazione potesse essere considerata alla stregua di un concubinato “qualificato”. Egli ha rilevato che a tal fine faceva difetto una convivenza stabile e continua, ancorché nell'ambito del procedimento penale promosso contro i due per falsa dichiarazione in giudizio, rispettivamente falsa testimonianza, fosse risultata una coabitazione di poco superiore ai 4 giorni settimanali. Pur sollevando qualche perplessità sui tempi e sui modi del successivo matrimonio, celebrato proprio alla scadenza dell'obbligo alimentare che gravava l'attore, il Pretore ha scartato l'ipotesi di un abuso. Per quanto riguarda la decorrenza del contributo, egli ha negato che l'attore potesse chiedere il rimborso di quanto versato prima dell'aprile 1999, poiché la modifica della sentenza avrebbe esplicitato i suoi effetti dal momento in cui era stata introdotta l'azione. Egli ha soggiunto che, comunque sia, il contributo è stato versato in base a una sentenza passata in giudicato e, non ravvisandosi estremi di abuso, la restituzione non entrava in linea di conto. Il Pretore ha escluso infine l'esistenza dei presupposti per una restituzione in intero contro la sentenza.

E. 5

L'appellante sostiene che a torto il primo giudice ha disconosciuto una convivenza stabile e continua, poiché agli oltre quattro giorni di coabitazione effettiva andavano aggiunte le essenze all'estero di _____ per motivi di lavoro. Se fosse rimasto a _____, questi avrebbe trascorso l'intera settimana nell'appartamento della convenuta, di cui aveva le chiavi e che occupava anche durante le assenze di lei. L'appellante rileva altresì che, dal punto di vista dell'intensità temporale, la convivenza doveva essere ritenuta “qualificata” poiché i due vivevano stabilmente assieme già dal 1997. Egli lamenta dipoi la mancata ammissione delle domande di edizione intese ad accertare gli aspetti finanziari di tale convivenza.

E. 6

Per concubinato “qualificato” si intende una comunione di vita integrale tra due persone di sesso opposto, duratura e di carattere fondamentalmente esclusivo, con una componente spirituale, fisica ed economica (“comunione di tetto, di tavola e di letto”). Non tutt'e tre i fattori hanno la medesima importanza. Anche qualora mancasse la componente sessuale o quella economica, ma gli interessati vivessero in una relazione stabile ed esclusiva, improntata a reciproca fedeltà e assistenza, la comunione sarebbe assimilabile a quella coniugale (DTF 118 II 235 consid. 3b). Quanto all'incidenza della componente economica, il solo fatto che i concubini non siano economicamente in grado di prestarsi mutuo soccorso in caso di bisogno non esclude un concubinato “qualificato”, suscettibile come tale di giustificare la soppressione della rendita accordata dal giudice (DTF 116 II 394 consid. 3). Determinante è sapere se l'ex coniuge formi con il nuovo partner una comunione di vita tanto stretta da far apparire quest'ultimo come disposto ad assicurare fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di quel che l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive ai coniugi. Ciò non dipende dai mezzi finanziari dei concubini, ma dai loro reciproci sentimenti e dall'esistenza di una

comunione di destini (DTF 124 III 52 consid. 2a/aa con rinvii).

E. 7

In concreto l'interrogativo è pertanto di sapere se vi è ragione di presumere che la convenuta abbia tratto dalla relazione con _____ vantaggi economici analoghi a quelli conseguibili da un matrimonio. E la risposta dipende dalla questione di sapere, a sua volta, se essa ha dato a divedere di vivere con lui in modo tale da destare l'apparenza di una comunione di vita analoga a un matrimonio. Nella fattispecie non risulta con chiarezza quando la citata relazione sia iniziata, entrambi gli interessati facendo risalire la reciproca conoscenza all'ottobre del 1996 (verbale del 16 dicembre 1998, pag. 2, e interrogatorio formale della convenuta, risposta n. 32 nell'inc. _____). In ogni modo una comunità di vita assimilabile a un matrimonio presuppone, di regola, un alloggio comune (SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35). Dagli atti risulta che la convenuta e _____ avevano due abitazioni distinte. Tuttavia il secondo ha dichiarato che dagli inizi del 1997 sussisteva una coabitazione di 3 o 4 giorni in media la settimana (verbale del 16 dicembre 1998, pag. 1 nell'inc. _____). Sentito nell'ambito dell'inchiesta penale, _____ ha affermato che i tre-quattro giorni costituivano una media annua, capitando di "fare a volte cinque giorni la settimana e altre volte soltanto uno", aggiungendo che solitamente quando non era dalla convenuta era all'estero (interrogatorio del 20 aprile 1999, doc. O). Invero egli ha riferito che non tutte le sere si recava dalla convenuta (verbale del 16 dicembre 1998, pag. 4 a metà nell'inc. _____) e che gli capitava di tornare a casa sua in media e al minimo una volta ogni quindici giorni, tant'è che _____ (amica del custode ove abitava _____) ha dichiarato di vederlo, ancora nel dicembre 1998, 2 o 3 volte la settimana, anche la sera (verbale del 16 dicembre 1998, pag. 7 nell'inc. _____). Ciò non basta tuttavia per escludere una comunione logistica. Dal 1997 la convivenza settimanale è stata regolare, in media 4.25 giorni la settimana. Inoltre la convenuta ha consegnato le chiavi dell'appartamento a _____ e ha locato un posteggio nel condominio ove abita, sul quale non stazionava la sua vettura ma quella di _____. Quest'ultimo poi, durante un soggiorno in Iran della convenuta, ha dimorato nell'appartamento di lei per qualche giorno, mentre negli altri giorni è stato "via per lavoro" (verbale del 16 dicembre 1998, pag. 4 nell'inc. _____). Del resto è dato alloggio comune anche quando i concubini risiedono in un luogo durante i giorni feriali e in un altro durante il fine settimana. Ne discende che, tutto sommato, nel caso specifico si può legittimamente ravvisare una coabitazione.

E. 8

Accertata una comunione logistica, occorre esaminare se sussista anche comunione di mezzi e di risorse. La giurisprudenza relativa all'art. 153 cpv. 1 vCC stabiliva, in effetti, che per dimostrare una comunità di vita assimilabile a un matrimonio non bastava provare che gli interessati coabitassero, ma occorreva anche dimostrare che dalla convivenza l'ex coniuge traesse vantaggi analoghi a quelli derivanti da un matrimonio, una presunzione in tal senso non potendosi fondare sul solo fatto che la convivenza durasse da anni (DTF 118 II 235; sentenza criticata dalla dottrina: v. Werro, *Concubinage, mariage et démariage*, Berna 2000, pag. 153 n. 707; v. anche SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35). La soppressione del contributo alimentare, in altri termini, non doveva costituire una sanzione nei confronti dell'ex coniuge per il solo fatto di vivere con un terzo. a) _____ ha

riferito di avere trascorso con la convenuta le vacanze di Natale 1997 a _____ (_____) in una casa appartenente ai suoi nonni, dividendo le spese (lui le cene, lei gli impianti di risalita), e quelle estive del 1998 a _____ (_____) da suoi conoscenti (che li ospitavano a pranzo e a cena), durante la quale egli si è assunto le poche spese occasionate. Egli ha aggiunto di essersi a volte recato a _____, di avere finanziato le relative trasferte e le cene, mentre la convenuta si pagava gli acquisti. Durante i periodi di coabitazione, inoltre, i due cenano assieme. La convenuta gli lava i vestiti e fino all'autunno del 1997 li stirava. In caso di necessità egli le prestava un'automobile, di cui paga le targhe e l'assicurazione, mentre lui usa la vettura della società della quale è direttore. _____ non paga invece la locazione dell'appartamento della convenuta, né sopperisce alle altre spese accessorie (verbale del 16 dicembre 1998, pag. 1 a 4 nell'inc. _____). Al suo interrogatorio formale del 21 gennaio 1999 (nell'inc. _____) la convenuta ha confermato di avere trascorso le vacanze di Natale (1997/98 e 1998/99) a _____ con _____, il quale ha pagato il viaggio e il vitto (risposta n. 21), di avere passato con lui le vacanze estive 1998 a _____ (risposta n. 22), di essersi recata al lavoro dal luglio 1998 con la _____ di _____, il quale paga le targhe e l'assicurazione (risposte n. 5b e 13), mentre lei gli lava i vestiti (risposta n. 15b). b) È vero che la prassi relativa al vecchio diritto ha già avuto occasione di precisare che un coniuge divorziato non perde la rendita alimentare per il solo fatto di accettare vacanze offertegli dal convivente, tale circostanza non bastando a dimostrare che dall'unione egli ricavasse vantaggi simili a quelli derivanti da un matrimonio (SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35). A maggior ragione ciò valeva nel caso in cui il beneficiario della rendita accettasse vacanze pagate dal convivente non a titolo di liberalità, ma come corrispettivo per i pasti da egli medesimo offerti. Da una situazione del genere, in effetti, egli non trae apprezzabile profitto. La relazione fra la convenuta e _____ denota nondimeno, esteriormente, le componenti tipiche di un matrimonio, ovvero la durata, la stabilità, la coabitazione, una certa ripartizione delle spese, i programmi comuni e il sentimento reciproco, improntato a mutua fedeltà, al punto che i due si sono poi sposati. È possibile che tale decisione sia intervenuta solo nel gennaio del 1999 (doc. O). Per tacere del fatto però che – come rileva il Pretore – serie perplessità desta la data delle nozze, proprio nel fine settimana seguente la fine dell'obbligo contributivo dell'attore e che prima del matrimonio la convivenza è durata oltre due anni, al momento dell'introduzione dell'azione si può ragionevolmente ritenere che tra la convenuta e _____ si fosse instaurata una convivenza analoga al matrimonio, ciò che avrebbe giustificato la soppressione della rendita.

E. 9

L'appellante chiede che la soppressione del contributo sia fatta decorrere dal 1° settembre 1997, o quanto meno dal 13 luglio 1998. Egli afferma che già durante la procedura di appello nella causa di divorzio la convenuta viveva in una situazione di concubinato “qualificato” e ricorda che la stessa è stata condannata per falsa dichiarazione di una parte in giudizio, avendo negato l'intensità della coabitazione. Ora, in linea di principio la modifica di una sentenza di divorzio esplica i suoi effetti, al più presto, al momento della presentazione della domanda (DTF 117 II 370). Secondo le circostanze e per ragioni di equità si può fissare una data posteriore, segnatamente ove la restituzione degli importi riscossi in pendenza di causa non sia ragionevole perché nel frattempo il coniuge beneficiario ha usato il denaro per il proprio sostentamento (v. anche Bühler/Spühler in:

Berner Kommentar, nota 79 in fine ad art. 153 CC), ma non prima dell'introduzione della richiesta. Si aggiunga, comunque sia, che nel settembre del 1997 non si poteva concludere con certezza per l'esistenza di un concubinato "qualificato", poiché i conviventi coabitavano solo da qualche mese. L'appello deve in definitiva essere parzialmente accolto sulla soppressione del contributo alimentare dal 1° aprile 1999, mentre va respinto nella misura in cui chiede la liberazione dal pagamento degli arretrati dal settembre 1997 o dal luglio 1998. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 10

Gli oneri dell'appello contro il decreto del 27 luglio 2000 seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato. Gli oneri dell'appello contro la sentenza del 15 ottobre 2001, commisurati all'importanza del litigio, seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce perdente in misura pressoché totale, giacché ottiene la soppressione del contributo alimentare per un solo mese. Si giustifica quindi di porre nove decimi degli oneri di appello a suo carico e il resto a carico della convenuta, che ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio implica anche la riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, che vanno addebitate per nove decimi all'attore e per il resto alla convenuta, con obbligo per il primo di rifondere alla seconda fr. 3'150.– a titolo di ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello contro il "decreto" del 27 luglio 2000 è irricevibile. II. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico di _____.

Non si assegnano ripetibili. III. L'appello contro la sentenza del 15 ottobre 2001 è parzialmente accolto, nel senso che il giudizio impugnato è così riformato: 1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare dovuto dall'attore a _____ è soppresso dal 1° aprile 1999. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono poste per nove decimi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per l'attore di rifondere alla controparte fr. 3'150.– per ripetibili ridotte. IV. Gli oneri processuali di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 50.– fr. 550.– da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico di quest'ultimo e per il resto carico di _____.

_____ rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili ridotte. V. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario